



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 295 del 12-09-2024

Oggetto : ORDINANZA DIVIETO SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE INCONTRO DI CALCIO FOLLONICAGAVORRANO - LIVORNO DEL 18/09/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

"1. Il Vice Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Vice Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

CONSIDERATO CHE in relazione all'incontro di Calcio tra FollonicaGavorrano – Livorno, che avrà luogo a Bagno di Gavorrano, **il 18 Settembre 2024 con inizio alle ore 15.00**, l'Amministrazione comunale valuta l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

- la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;
- la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;
- **il divieto sarà attivo il giorno 18 Settembre 2024 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 in tutto il centro abitato di Bagno di Gavorrano;**

RILEVATO CHE:

- l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce:
- a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano;
- a creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone, in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano;
- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate

alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO CHE in occasione dell'evento del **18 Settembre 2024**, al fine di garantire le condizioni di sicurezza:

- **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 9,00 alle ore 18,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Pag 3 di 6 Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;**
- **tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 9,00 alle ore 18,00;**
- **tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 9,00 alle ore 18,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;**
- **tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 9,00 alle ore 18,00;**
- **gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 9,00 alle ore 18,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;**

RITENUTO CHE, fermo restando il divieto di vendita per asporto di dette bevande dalle ore 9,00 alle ore 18,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007, al fine di evitare assembramenti presso i pubblici esercizi e allo scopo di assicurare la fruizione del servizio di ristorazione, sia comunque data la possibilità di approvvigionarsi di bevande, anche alcoliche purché nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza, da consumarsi al di fuori dello spazio autorizzato di somministrazione di ciascun esercizio, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che in tutto il centro abitato di Bagno di Gavorrano, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, in occasione dell'evento che avrà luogo in Bagno di Gavorrano, il 18 Settembre 2024, in occasione della partita di calcio tra US Follonica Gavorrano e Livorno valido per il campionato di calcio di serie "D":

1. agli esercizi pubblici, agli esercizi in sede fissa, ai i titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, **il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine** che possano costituire pericolo, **anche se erogate da distributori automatici**, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;
2. **il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in**

qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

3. il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

4. il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico;

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio dei Messi comunali e alla Polizia Municipale di Gavorrano al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura di Grosseto al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE CHE

1. il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
2. l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
3. è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
4. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL VICE SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Daniele Tonini)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.